



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 40
del 12.09.2014 ore 18.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l'appello risultano:

BISIO Michele	P
OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
BUCICH Alessandro	P

Totale presenti **3**
Totale assenti **0**

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Avv. Gian Carlo Rapetti**. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **Bisio Michele** inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Su redazione da parte del Segretario Comunale;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI gli atti di organizzazione vigenti;

- **VISTO** l'articolo 6 comma 1 D. Lgs. 165/2001, che prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, siano determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1 comma 1 del medesimo D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all'accrescimento dell'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione Europea, alla razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, mediante il contenimento della spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica, la realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'articolo 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, come da ultimo sostituito dall'articolo 46 comma 1 D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, modificato dall'articolo 22 comma 2 lettere a) e b) L. 69/2009, dall'articolo 17 comma 27 D.L. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 102/2009 e, successivamente, dall'articolo 4 comma 2 D.L. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2013, ai sensi del quale è consentito alle Pubbliche Amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale oppure coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, e prescindendo dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, ed ai sensi del quale, in particolare:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- l'articolo 6 comma 7 D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, che dispone, con decorrenza dall'anno 2011, che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non possa essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009;
- l'articolo 1 comma 5 D.L. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2013, che dispone che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al citato articolo 6 comma 7 D.L. 78/2010;
- l'articolo 14 D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, che prevede, altresì, alle amministrazioni pubbliche a decorrere dall'anno 2014, l'impossibilità di conferire

incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;

VISTI:

- l'articolo 3 comma 55 L. 244/2007, come modificato dall'articolo 46 comma 2 D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, in L.133/2008, e s.m.i., ai sensi del quale è prevista la facoltà, in capo agli Enti Locali, di stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, soltanto con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42 comma 2 D. Lgs. 267/2000;
- l'articolo 3 comma 56 L. 244/2007 e s.m.i., che demanda al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (emanato ai sensi dell'articolo 89 D. Lgs. 267/2000), la fissazione, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, dei limiti, dei criteri e delle modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni;
- ancora l'articolo 3 comma 56 L. 244/2007 e s.m.i., ai sensi del quale la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
- ancora l'articolo 3 comma 56 L. 244/2007, che demanda al bilancio preventivo la fissazione del limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 7 comma 6-bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., che prevede che le Amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 1 comma 127 L. 662/1996 e s.m.i., che prevede l'obbligo, in capo alle Pubbliche Amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni (o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso) di pubblicare, sul proprio sito web, i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per tali costituendo illecito disciplinare e determinando responsabilità erariale del dirigente preposto;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite di Controllo, adunanza del 15 febbraio 2005, in merito ai criteri della legittimità degli incarichi e delle consulenze esterni, con particolare riferimento alla rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione, all'inesistenza, all'interno della organizzazione dell'Ente, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico (da accertare per mezzo di una reale ricognizione), all'indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico, all'indicazione della durata dell'incarico, alla proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione, peraltro coerenti con la citata normativa sopravvenuta;

VISTA la delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo adunanza 16.02.2005, n. 6/CONTR/2005, ai sensi della quale sarebbero sottratte alla disciplina di cui ai citati commi 11 e 42 L. 311/2004, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione;

DATO ATTO CHE:

- secondo quanto previsto dall'articolo 61 comma 2 D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, recante modificazione dell'articolo 1 comma 9 L. 266/2005, reiterate dall'articolo 6 comma 7 D.L. 78/2010, le motivazioni del contenimento della spesa per

consulenze sono costituite dalla finalità di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni;

- orbene, il Comune di Voltaggio non dispone di professionalità destinate ad essere valorizzate in materia di lavori pubblici, non disponendo, al contrario, di personale tecnico, alla luce della intervenuta indisponibilità, a fare data dal 01.07.2014, da parte della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, in corso di gestione commissariale, e per essa del geometra Francesco BISIGNANO, alla prosecuzione dell'incarico;
- il ricorso al segretario comunale in qualità di responsabile del Servizio in via residuale, ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lettera d) D. Lgs. 267/2000, costituisce opzione organizzativa obbligata, in attesa di diversa soluzione, che, pure essendo ammessa dalla normativa vigente, in particolare dall'articolo 10 comma 5 D. Lgs. 163/2006, che ammette, in via residuale, la nomina di dipendente quale responsabile del procedimento in forza di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, comporta la necessità di adeguato supporto tecnico, non risultando il Segretario Comunale, Avv. Gian Carlo Rapetti, per la professionalità posseduta, dotato del titolo di studio e della competenza adeguati in relazione ai compiti inerenti i Lavori Pubblici, ove, oltre alla competenza di natura tecnico giuridica inerente le procedure e i rapporti contrattuali, appare necessaria una competenza di natura tecnica;
- allo stato attuale non appare possibile, quanto meno a breve termine, il ricorso alla Unione Montana Val Lemme, per la dotazione di unità lavorativa adeguata e stabile;
- il notevole numero di opere attualmente in itinere, alla luce della detta intervenuta interruzione del rapporto con la Comunità Montana, ut supra, rende urgente una adeguata prestazione da parte di risorsa umana qualificata;
- il segretario comunale, incaricato della responsabilità di servizio e di procedimento, è attualmente condiviso con altri cinque Comuni, con consistente risparmio di spesa indotto;
- i servizi oggetto del presente provvedimento riflettono, in ogni caso, esercizio di funzioni fondamentali in capo al Comune, ed hanno natura obbligatoria;
- peraltro, l'articolo 90 comma 1 D. Lgs. 163/2006, norma speciale, ammette espressamente il ricorso all'esternalizzazione, come possibile modello organizzativo, in relazione, fra l'altro, alle prestazioni inerenti gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici;
- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale si procederà ad approvare il programma annuale delle consulenze del Comune di Voltaggio;

RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, in forza di quanto precede, avvalersi, in coerenza con le previsioni in sede di bilancio annuale, con particolare riferimento al programma di cui al pure citato articolo 1 comma 56 L. 244/2007, ed in coerenza con il programma di governo e con gli obiettivi programmatici del corrente esercizio, attivare, ai fini di assicurare la funzionalità del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, incarico per la dotazione di supporto qualificato al segretario comunale, avv. Gian Carlo Rapetti, responsabile del servizio Tecnico Lavori Pubblici e responsabile di procedimento in relazione alle singole opere, di volta in volta individuato, mediante figura dotata della necessaria professionalità, da reperirsi all'esterno;

RITENUTO, altresì, procedere all'individuazione della detta professionalità nell'Ing. Italo BRUNO, libero professionista, con studio corrente in Novi Ligure, la cui qualificazione è preventivamente accertata dall'Amministrazione in forza dei rapporti pregressi, prescindendo, in forza della prevalenza dell'intuitus personae qualificante la prestazione professionale di cui all'articolo 2222 codice civile, dalla ricerca di mercato;

RITENUTO procedere allo stanziamento di EURO 2.500,00 relativamente al periodo dal 01.10.2014 al 31.12.2014;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000:

- l'incarico *de quo* consiste nella prestazione di lavoro autonomo, di carattere temporaneo, e con l'esclusione dell'incardinamento nella struttura organizzativa comunale, senza pertanto il connesso rapporto di dipendenza gerarchica ed il connesso potere direttivo in capo a datore di lavoro, e con l'esclusione di ogni funzione di rappresentanza dell'Ente, afferenti il supporto dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, ai fini di esplicazione delle attività obbligatorie per legge;
- l'obiettivo gestionale prioritario è il mantenimento degli standard di qualità, con particolare riferimento all'efficacia ed all'efficienza, del Servizio Tecnico Lavori Pubblici;
- l'incarico, di durata temporanea, in attesa di diverse soluzioni organizzative;
- la forma di individuazione del contraente è l'individuazione *intuitu personae*, in ragione della natura fiduciaria necessitata dalla qualificazione professionale posseduta, costituente elemento discriminante dell'opzione;
- il rapporto è disciplinato da contratto, in schema Allegato A) della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, alla stipula procedendo il segretario comunale;
- il costo, allo stato attuale, è pari a EURO 2.500,00 annui per incarico, oltre I.V.A. ovvero oneri fiscali ed assistenziali a carico dell'ente eventualmente dovuti;
- il contratto contiene quali clausole essenziali: a) oggetto e finalità; b) conformità delle lavorazioni alla normativa di riferimento; c) articolazione delle fasi della lavorazione, ove necessario, in passaggi successivi secondo cronoprogramma; d) disciplina economica, eventualmente anche con riferimento a singole lavorazioni; e) strumenti finalizzati alla sintonia operativa con gli Uffici Comunali ed altre autorità ed Enti esterni istituzionalmente preposti; f) mantenimento fra il Comune e il soggetto gestore efficiente canale di comunicazione ai fini di agevolare le attività di indirizzo e controllo in capo al Comune attraverso lo strumento del *report*;

RITENUTO, ai fini di semplificazione ed economicità procedimentale, nella presente sede procedere all'impegno di spesa, senza ricorrere a duplicazioni procedurali, dando atto che alle liquidazioni procederà l'ufficio ragioneria, cui è attribuito il relativo budget;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere di regolarità contabile recante l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49 e 151 comma 4 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

con numero due voti favorevoli, legalmente espressi e con l'astensione del Vice Sindaco Ottonello Giovanni Bernardo,

DELIBERA

1. Di procedere, ai sensi di quanto in narrativa, alla fornitura di prestazioni professionali di supporto al segretario comunale, individuato responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici

del Comune di Voltaggio in via residuale, ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lettera d) D. Lgs. 267/2000, mediante incarico di prestazioni di lavoro di natura professionale, di durata temporanea, per il periodo dal 01.10.2014 al 31.12.2014 ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile;

2. Di dare atto che il contratto stipulando, conforme allo schema Allegato A) della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, è coerente con oggetto, finalità, forma di stipula, clausole essenziali di cui in narrativa;
3. Di impegnare la spesa presumibile di **EURO 2.500,00**, oltre I.V.A. ovvero oneri fiscali ed assistenziali a carico dell'Ente eventualmente dovuti, all'intervento 1.09.01.03, gestione competenza del corrente Bilancio di previsione, in corso di redazione;
4. Di dare atto che, in forza della natura della spesa, si rispetta il disposto dell'articolo 163 D. Lgs. 267/2000;
5. Di demandare all'ufficio ragioneria gli atti consequenziali, ivi compresa la liquidazione dei corrispettivi;
6. Di dichiarare, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole, si fa constare che, in conformità a quanto espresso dalla stessa Corte dei Conti, in ragione della natura obbligatoria delle funzioni oggetto del contratto, è dubbio il ricorso, nel caso di specie, la fattispecie di consulenza oggetto delle norme di contenimento citate in narrativa; La fattispecie riflette incarico, sotto il profilo civilistico, di prestazione professionale ex articolo 2222 del codice civile, riconducibile, ai fini amministrativi, agli incarichi di collaborazione esterna;

ai sensi della deliberazione n. 6/2005 della Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, sono incarichi di consulenza quelli volti ad acquisire da un soggetto esperto un giudizio su una determinata questione, sono incarichi di studio quelli volti a ricercare soluzioni su questioni inerenti alla attività di competenza della amministrazione conferente e sono incarichi di ricerca, in base ad un programma definito dalla Amministrazione, quelli volti ad individuare norme o documenti e/o a ricostruire eventi o situazioni; la disposizione di contenimento di cui all'articolo 6 comma 7 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, è dettata con l'espressa finalità di valorizzare le professionalità interne, e segue una linea consolidata (articolo 1 comma 11 L. 311/2004, a sua volta reiterativo di analoga disposizione relativa all'anno 2004, di cui all'art. 1 comma 9 D.L. 168/2004, convertito, con modificazioni, in L. 191/2004, articolo 1 comma 12 L. 266/2005), anche per i Comuni, prevede che, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza (anche conferiti a dipendenti pubblici) non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009;

l'articolo 1 comma 5 D.L. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2013 ha stabilito che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza (anche conferiti a dipendenti pubblici) non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinati dalla applicazione del citato articolo 6 comma 7 D.L. 78/2010

L'articolo 14 D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, introduce, ulteriore vincolo per le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2014, di conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca, quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro; tale carattere ulteriore è chiarito dall'espressione utilizzata dal Legislatore, laddove esplicita "fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare" le disposizioni di cui al citato articolo 6 comma 7 D.L. 78/2010 ed al citato articolo 1 comma 5 D.L. 101/2013,

con sentenza n. 139/2012, la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al citato articolo 6 D.L. 78/2010 ha affermato che i tagli disposti dal legislatore non operano per gli enti locali in via diretta, ma solo come disposizioni di principio;

dal canto suo la Corte dei conti in sede consultiva (esempio: Sezione Lombardia, n. 227/2011/PAR), ha affrontato la questione relativa alla individuazione dei limiti di spesa per il conferimento di incarichi di consulenza e di studio nei confronti degli enti che non hanno sostenuto a tale titolo spese nell'anno 2009, osservando che la ratio sottesa alla legge statale in esame è quella di rendere operante, a regime, una riduzione della spesa per gli incarichi di consulenza e di studio e non di vietare agli enti locali la possibilità di conferire incarichi esterni quando ne ricorrono i presupposti di legge; in caso contrario si disattenderebbe la finalità perseguita dal legislatore per quegli enti locali che, nel corso dell'anno 2009, non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze; infatti, se si adottasse una interpretazione letterale, si finirebbe per ritenere che la norma de qua fissa per essi un divieto assoluto alla stipula di questa tipologia di contratti, e pertanto, per gli enti locali che nel corso dell'anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze, va applicata individuando un diverso parametro di riferimento, in quanto, ove non si adottasse tale interpretazione, la riduzione lineare prevista finirebbe per premiare gli enti meno virtuosi che, nel corso dell'anno 2009, hanno sostenuto una spesa per consulenze eventualmente rilevante; al contrario, si tradurrebbe in un divieto assoluto per gli enti più virtuosi che, quello stesso anno, hanno sostenuto una spesa pari a zero;

in merito al contenuto degli incarichi, resta ferma la deliberazione n. 6/2005 della Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo cui fanno riferimento i commi 11 e 42 della legge 311/2004, in allora vigenti; orbene, la Corte dei Conti, espressamente afferma che non rientrano nella previsione fra l'altro "le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati"; non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione; secondo la Corte dei Conti, peraltro, l'esclusione di questo tipo di incarichi è, del resto, convalidata dallo stesso comma 42 che esclude dall'ambito della sua applicazione gli incarichi conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 (ora articolo 90 D. Lgs. 163/2006)

F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile recante l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49 e 151 comma 4 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: **favorevole**

F.to Rag. Traverso Caterina Rosa

Letto, confermato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Bisio Michele)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno **13/05/2015** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **28/05/2015** Dalla Residenza Comunale, li **13/05/2015**.

IL MESSO COMUNALE

F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Avv. Gian Carlo Rapetti)